
ORDINANZA MUNICIPALE
Concernente l'esercizio della prostituzione
(del 10.11.14)

Il **Municipio di Muralto**, Richiamati la Legge sull'esercizio della prostituzione del 25 giugno 2001 e gli art. 192 LOC e 44 RALOC

ORDINA :

Art. 1 Campo d'applicazione

La presente ordinanza disciplina l'esercizio della prostituzione in luoghi pubblici sul territorio del Comune di Muralto.

Art. 2 Definizione Per la definizione di prostituzione, di esercizio della prostituzione e di fenomeni molesti ad essa correlati si richiamano gli art. 1 cpv 2, 2 cpv 2 e 6 della Legge sull'esercizio della prostituzione.

Art. 3 Divieti L'esercizio della prostituzione e delle attività ad essa correlate sono vietati, nei luoghi dove possono turbare la sicurezza, la moralità e la tranquillità pubblica. In particolare essi non sono ammessi:

- a. nelle zone dove il Piano Regolatore consente tra altro la costruzione d'abitazioni;
- b. nelle vicinanze di luoghi e strutture sensibili quali:
 - parchi gioco e centri sportivi (raggio di 300 m);
 - scuole d'ogni genere e grado (raggio di 300 m);
 - chiese e altri luoghi di culto (raggio di 300 m);
 - istituti per anziani e per portatori di handicap (raggio di 300 m)
 - luoghi di cure in generale (raggio di 300 m)
- c. nelle immediate vicinanze delle fermate dei mezzi pubblici di trasporto (raggio di 200 m).
- d. negli posteggi pubblici

Art. 4 Infrazioni

Infrazioni alla presente ordinanza sono punite a norma dell'art. 199 del Codice Penale.

Art. 5 Termini di Ricorso

Contro la presente ordinanza é data facoltà di ricorso al Consiglio di Stato durante il periodo di pubblicazione e in ogni caso d'applicazione.

Art. 6 Entrata in vigore

La presente ordinanza entra in vigore alla scadenza del periodo di esposizione all'albo comunale.

(Ris. mun. N° 553)

IL MUNICIPIO

Esposta agli albi comunali nel periodo compreso tra il 12.11.2014 e il 11.12.2014